

COMUNE DI CASTEL GUELFO DI BOLOGNA

Settore Amministrativo/finanziario e servizi alla persona

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI CASTEL GUELFO DI BOLOGNA

Approvato con deliberazione consiliare n. 61 del 29/10/1999

Art. 1

Finalità

Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina delle forme di utilizzo e di gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale.

Gli impianti sportivi comunali, e le attrezzature in essi esistenti sono destinati ad uso pubblico per la promozione e per la pratica dell'attività sportiva, motoria e ricreativa, nell'ambito di un'organizzazione delle risorse rinvenibili nel territorio in ambito cittadino volta a valorizzare il sistema di rete delle strutture destinate allo sport.

L'uso pubblico degli impianti sportivi ricompresi in tale sistema è diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività.

Gli impianti sportivi di proprietà comunale attualmente in essere sono:

IMPIANTI COPERTI:

. Palazzetto dello Sport

. Campo da tennis

. Palestra scolastica

IMPIANTI SCOPERTI

. Stadio comunale

. Campo di allenamento del capoluogo

. Campo da calcio di Poggio Piccolo

. Campo da allenamento di Poggio piccolo

. Pista Polivalente

. Campo da bocce

Art. 2

Attività

Gli impianti sportivi comunali sono utilizzabili dalle Autorità scolastiche, dalle Federazioni sportive del C.O.N.I. dagli Enti di promozione sportiva, dalle Associazioni e Società Polisportive e da singoli che ne facciano richiesta per l'effettuazione di attività sportive, formative, ricreative e amatoriali.

Art. 3

Gestione

La gestione degli impianti sportivi viene esercitata di norma in forma indiretta, mediante concessione a terzi.

L'uso degli impianti sportivi comunali ha il suo fondamento in una concessione amministrativa soggetta a tutte le norme che regolano questa materia anche per quanto riguarda l'esecuzione di provvedimenti dell'autorità comunale.

La concessione in uso dell'impianto da diritto ad esercitare esclusivamente le attività sportive indicate nella concessione d'uso.

La concessione in uso degli impianti verrà fatta esaminando le richieste delle varie società, enti o gruppi, cercando di utilizzare al massimo gli impianti sportivi.

Se vi saranno più richieste per uno stesso spazio orario o per uno stesso impianto, si cercherà di raggiungere un accordo tra i vari richiedenti; in caso contrario si assegneranno gli spazi dando la priorità ai richiedenti che abbiano sede nel territorio comunale, partecipano al campionato sportivo di categoria superiore e fanno anche attività rivolta al settore giovanile; a parità di categoria di appartenenza si procederà mediante sorteggio.

La Giunta comunale definisce con proprio atto:

- a) gli elementi essenziali, individuandoli fra quelli riportati nel presente regolamento, per la formalizzazione dei rapporti tra Comune ed organismi che svolgono attività sportive in ordine alla concessione in uso
- b) le modalità e i termini per la presentazione delle richieste di concessione d'uso degli impianti sportivi
- c) i criteri generali per l'assegnazione degli impianti
- d) svolge inoltre ogni altra funzione specifica individuata dalle disposizioni del presente regolamento

Il responsabile del servizio provvede:

- a) all'assegnazione in concessione d'uso degli impianti;
- b) esercita ogni altro compito gestionale inerente la gestione degli impianti sportivi;

La durata della concessione d'uso può avere durata annuale, o pluriennale, comunque non superiore al triennio.

I soggetti di cui all'art. 2 del presente regolamento richiedono l'uso degli impianti sportivi comunali presentando apposita istanza.

Il concessionario è tenuto a sottoscrivere per accettazione la concessione contenente le condizioni alle quali detto uso è concesso.

Nel caso di una pluralità di concessioni d'uso sullo stesso impianto, i singoli concessionari possono costituirsi in comitato d'uso per la gestione, cui competono solidalmente gli oneri previsti nelle concessioni.

Art. 4

Canoni, applicazione tariffe, riscossioni

I canoni d'uso degli impianti sportivi comunali sono quelli che risultano dal tariffario allegato al presente regolamento; le tariffe saranno aggiornate ogni anno

Per manifestazioni o attività che rivestono particolare interesse e che saranno patrocinate dal Comune, ovvero in relazione a ragioni di carattere sociale e di convenienza, la Giunta comunale potrà, con atto motivato, concedere l'uso gratuito.

Si dà atto che nulla è dovuto, da parte delle scuole, per l'utilizzo dei suddetti impianti in relazione all'attività svolta (attività scolastica).

Art. 5

Mancato pagamento

Il mancato pagamento dei canoni previsti e stabiliti, comporta l'estromissione da ulteriori concessioni e l'inizio automatico dell'iter legale per esazione del credito.

Art. 6

Divieto di sub concessione

Al concessionario è fatto divieto di subconcedere parzialmente o totalmente ai terzi gli spazi avuti in uso. La violazione di tale divieto comporterà la revoca immediata della concessione d'uso ottenuta. Il concessionario potrà accordarsi con altri Enti, Associazioni, Società o gruppi per l'utilizzo dell'impianto, previa richiesta di parere favorevole da parte dell'Amministrazione comunale. In tal caso non si configura la sub concessione. Resta inteso che ogni obbligo e responsabilità resta in capo al concessionario.

L'ufficio competente provvederà periodicamente a controllare la rispondenza fra le assegnazioni in uso effettuate ed il loro utilizzo da parte dei concessionari.

La buona gestione e conduzione dell'impianto in concessione senza pregiudizio per il patrimonio sportivo comunale è condizione necessaria per il mantenimento e l'eventuale rinnovo della concessione.

Art. 7

Sospensione temporanea della concessione

Il settore competente può sospendere temporaneamente la validità delle concessioni d'uso degli impianti sportivi nel caso in cui ciò si rendesse necessario per lo svolgimento di particolari manifestazioni sportive e per ragioni tecniche contingenti e di manutenzione degli impianti sportivi, con semplice comunicazione ai concessionari data con anticipo di almeno 15 giorni.

La sospensione è prevista inoltre quando, per condizioni climatiche particolarmente avverse o per causa di forza maggiore, gli impianti non siano agibili.

Allo scopo di realizzare una efficiente programmazione di interventi, tesi alla conservazione, miglioramento e potenziamento degli impianti sportivi, l'Amministrazione comunale indicherà con almeno tre mesi di anticipo, le opere di manutenzione straordinaria che si propone di effettuare.

Art. 8

Installazione di particolari attrezzature

Per le manifestazioni sportive ed extra sportive che richiedono l'installazione di particolari attrezzature non comunemente esistenti nell'impianto, il concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese alla fornitura, sistemazione e smontaggio delle attrezzature necessarie. Queste operazioni dovranno avvenire nel più breve tempo possibile ed immediatamente prima e dopo l'effettuazione della manifestazione al fine di non pregiudicare la disponibilità dell'impianto per le altre attività.

Art. 9

Custodia, pulizia, manutenzioni ordinarie e straordinarie.

Sono a carico del concessionario la custodia, la pulizia e la manutenzione ordinaria dell'impianto dato in concessione.

Sono altresì a carico del concessionario i lavori di sgombero della neve dal campo di gioco, qualora sia obbligatorio per norme FIGC.

Sono a carico del Comune di Castel Guelfo di Bologna i lavori di manutenzione straordinaria.

Art. 10

Revoca della concessione

A seguito di gravi violazioni delle disposizioni contenute nel presente regolamento o nell'atto di concessione, Il Comune ha la facoltà di revocare la concessione, fermo restando l'obbligo per il concessionario al risarcimento degli eventuali danni e senza la possibilità per il medesimo di richiedere nessun indennizzo, neppure sotto il profilo del rimborso spese.

Art. 11

Responsabilità

Il concessionario è tenuto alla corretta utilizzazione dell'impianto, degli attrezzi, degli spogliatoi, dei locali adibiti a servizi e di quanto proprietà comunale in modo da evitare qualsiasi danno o pregiudizio.

E' tenuto altresì:

- a vigilare e ad allontanare chiunque tenga un comportamento ritenuto pregiudizievole al buon funzionamento dell'impianto o all'attività che vi si svolge
- al rispetto di tutte le norme del presente regolamento.

Gli atleti e gli studenti che usufruiscono degli impianti dovranno essere accompagnati dagli insegnanti o da un responsabile, il cui nome dovrà essere comunicato all'Amministrazione comunale, che si incaricherà di

assicurare un buon comportamento civile e sportivo.

L'uso degli impianti, delle attrezzature dei locali e degli accessori si intenderà effettuato a rischio e pericolo di chi pratica l'attività sportiva e loro accompagnatori, con esclusione di responsabilità di sorta del Comune.

In ogni caso i concessionari s'intenderanno espressamente obbligati a tenere sollevato ed indenne il Comune da tutti i danni sia diretti che indiretti, che potessero comunque e da chiunque, persone e cose, ivi compresi gli atleti, dirigenti, allenatori, accompagnatori, direttori di gara, pubblico, derivare in dipendenza o connessione della concessione dell'uso degli impianti e degli accessori sollevando il Comune stesso da ogni e qualsiasi azione, pretesa, richiesta (sia in via giudiziale, che extragiudiziale) che potesse comunque e da chiunque promuoversi in relazione a quanto oggetto della concessione.

Art. 12

Danni a persone e cose

Per i danni che i singoli o associazioni arrecheranno agli impianti sportivi o alle persone nascerà l'obbligo di risarcimento.

A tale scopo verrà richiesta apposita polizza assicurativa della responsabilità civile con adeguati massimali e comunque non inferiori a lire 1.000.000.000 unico da esibire all'atto della concessione dell'impianto.

E' compito di chiunque venga a conoscenza di tali danni e comportamenti non conformi al presente regolamento, denunciarli all'Amministrazione comunale.

E' compito specifico dell'addetto, indicato dalla società concessionaria come responsabile dell'impianto, denunciare tempestivamente all'Amministrazione comunale i danni riscontrati; la mancata segnalazione comporterà la corresponsabilità nel risarcimento del danno.

Art. 13

Modifiche strutturali

Non potrà essere apportata, da parte delle società concessionarie, alcuna modificazione alla struttura dell'impianto, né su di esso potranno essere eseguite nuove opere, senza preventiva e regolare autorizzazione dell'Amministrazione comunale. In caso di inosservanza saranno applicati i provvedimenti normativi vigenti in materia.

Le opere autorizzate dall'Amministrazione comunale ed eseguite a cura e spese delle società concessionarie, saranno dirette e sorvegliate dall'Ufficio tecnico comunale.

I concessionari non potranno, per gli interventi predetti, pretendere dall'Amministrazione comunale dei rimborsi né vantare diritti diversi o maggiori di quelli espressamente previsti dal presente regolamento. E' tuttavia possibile che, ove l'Amministrazione comunale le reputi utili, intervenga in concorso di spese con il concessionario a realizzare le opere proposte.

Ogni nuova opera o attrezzature, da chiunque realizzata, fa parte integrante della struttura sportiva e quindi, da tutti utilizzabile secondo i modi e le finalità del presente regolamento.

Al termine della concessione le opere e le attrezzature realizzate resteranno acquisite alla proprietà comunale senza indennizzo alcuno.

Art.14

Pubblicità

Al fine di far conoscere integralmente il presente regolamento, sarà inviato un esemplare alle scuole elementari e medie del Comune e ad ogni società sportiva operante sul territorio comunale. Un altro esemplare sarà depositato presso gli spogliatoi di ogni impianto e dovrà rimanere visibile a chiunque.

Art.15

Norma finale

Le disposizioni del presente regolamento hanno efficacia dall'inizio dell'anno successivo alla sua definitiva approvazione.